

<p style="text-align: center;">STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE (aggiornati al gennaio 2001)</p>
--

I. **Nome e sede dell'associazione**

Art. 1

Sotto la denominazione "Società Ticinese di ricerca e psicoterapia sistemica" viene costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

La sede dell'associazione corrisponde al domicilio del Presidente in carica.

Art. 3

L'esercizio corrisponde all'anno civile.

II. **Scopi e attività**

Art. 4

L'associazione a-politica e a-confessionale, non ha scopi di lucro.

Art. 5

L'associazione favorisce e promuove le seguenti attività:

1. Lo sviluppo e la diffusione del pensiero sistemico nell'ambito delle scienze umane ed in particolare delle modalità d'applicazione di tale concezione teorica al campo psicoterapeutico.
2. Organizza gruppi di studio, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire scambi di esperienza e ricerca sia tra i soci che con altri studiosi svizzeri e stranieri esperti in materia.
3. La formazione e l'aggiornamento sulle tecniche della psicoterapia sistemica.
4. L'eventuale pubblicazione di testi connessi all'attività dell'Associazione.
5. La collaborazione con enti o associazioni dagli scopi simili.
6. La definizione di iter formativo per gli psicoterapeuti sistemici a livello cantonale, con la collaborazione di eventuali enti o associazioni dagli scopi simili, tale da poter portare all'ottenimento del riconoscimento del titolo suddetto.
7. La definizione di un codice deontologico professionale specifico all'epistemologia sistemica.

III. Organizzazione

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- i revisori dei conti

Assemblea generale

Art. 7

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

1. Sono di competenza dell'assemblea generale:

- L'elezione del presidente, dei membri del Comitato, dei revisori dei conti e delle eventuali commissioni.
- La ratifica del rapporto annuale di attività del Comitato e delle commissioni.
- L'approvazione del verbale dell'Assemblea, del bilancio, del budget di massima per l'esercizio seguente.
- L'ammissione, la dimissione, l'esclusione dei soci dell'Associazione.
- L'emanazione, l'approvazione e le modifiche delle norme deontologiche.
- La discussione e l'approvazione di proposte emanate dagli altri organi dell'Associazione e dai soci.
- Le modifiche degli statuti.
- Lo scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea generale è di regola ordinaria.

Essa viene convocata dal Comitato per iscritto almeno una una volta all'anno entro il 31 dicembre, proponendo un ordine del giorno.

La lettera deve essere inviata almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea generale è convocata in forma straordinaria (entro 30 giorni e con un ordine del giorno) allorché ragioni di notevole urgenza lo richiedano. In questo caso l'Assemblea può essere convocata o dal Comitato o dal Comitato su richiesta di 1/5 dei soci.

Se la convocazione è stabilita dal Comitato, deve contenere l'ordine del giorno stilato dal Comitato.

Se la convocazione è stabilita dal Comitato su richiesta di 1/5 dei soci, deve contenere l'ordine del giorno stilato dal quinto dei soci proponenti.

4. L'Assemblea generale nomina un presidente del giorno che dirige i lavori dell'Assemblea.

Deve essere assicurata la stesura del verbale.

5. Hanno diritto di voto tutti i soci dell'Associazione.

6. Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
 Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite con la partecipazione di almeno 2/3 dei soci.
 Qualora non si raggiungesse il quorum, si può riconvocare in seconda istanza l'Assemblea ½ ora dopo e in tal caso sono valide le decisioni dei presenti.
 In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.
 Le modifiche degli Statuti richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Il Comitato

Art. 8

Il Comitato è composto da un massimo di nove membri:
 Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere, ed eventuali cinque membri.

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o almeno di due membri del Comitato, ogni volta che l'interesse dell'Associazione lo esige.
2. L'ordine del giorno del Comitato è stabilito dal Presidente o da almeno due membri del Comitato che ne richiedono la convocazione.
3. Il Comitato sbriga gli affari correnti dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi, rende esecutive le decisioni dell'Assemblea generale, elabora i preventivi, convoca le Assemblee generali, elabora le proposte da sottoporre all'Assemblea per favorire gli scopi dell'Associazione.
4. Il Comitato rimane in carica per un periodo di due anni.
5. Il Presidente rimane in carica per un periodo di due anni. Il Presidente è rieleggibile, ma non più di due volte consecutivamente.

Commissione titoli

Art. 9

La commissione titoli ha il compito di esaminare le candidature alle qualità di socio, come pure le proposte di dimissioni o di esclusione, e di sottoporle all'Assemblea generale per ratifica mediante preavviso.
 Questa commissione entra in materia rispetto all'esclusione di un socio e prende posizione su infrazioni alle norme deontologiche di cui l'Associazione venisse a conoscenza. La commissione titoli ha inoltre come compito la tutela dei principi e l'applicazione delle norme previste dagli Statuti all'art. 5 cpv. 3, 6 e 7. Essa vigila alla compatibilità del

titolo di psicoterapeuta con i vari regolamenti e leggi in vigore sia a livello cantonale che federale.

La commissione titoli è costituita da almeno sei soci, a maggioranza ordinaria, eletti dall'Assemblea generale per un periodo di due anni.

Commissione scientifica

Art. 10

La commissione scientifica ha come compito il coordinamento, la promozione, l'organizzazione dell'attività scientifica della Associazione, secondo quanto previsto dagli Statuti: all'art. 5 cpv. 2, 4 e 5.

La commissione è costituita da un minimo di tre soci, ordinari o aggregati, ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni.

Commissione internet

Art. 11

La commissione internet si occupa dell'allestimento e dell'aggiornamento del sito internet e di riflettere sulle modalità di presentazione dell'Associazione.

La commissione internet è costituita da un minimo di 3 soci, ordinari, aggregati o straordinari, eletti dall'Assemblea generale per un periodo di 3 anni.

I revisori dei conti

Art. 12

L'Assemblea generale elegge due revisori dei conti per una durata di due anni.

IV. **Soci**

Art. 13

L'Associazione è costituita da: soci ordinari, soci aggregati, soci straordinari e soci onorari.

1. Sono soci ordinari tutte le persone che:

- Abbiano fatto richiesta di ammissione e siano state presentate da almeno due soci.
- Siano in possesso di un titolo universitario svizzero o equiparabile con materia principale psicologia o altra scienza mirante alla comprensione del comportamento umano.

- Abbiamo completato un training in psicoterapia sistemica presso una scuola riconosciuta dall'Associazione o un iter ritenuto equivalente dall'Assemblea.
 - Possano comprovare un'attività clinica e/o di ricerca per almeno due anni.
 - Abbiamo ricevuto il parere favorevole da parte dell'Assemblea generale.
2. Sono soci aggregati tutte le persone che:
- Abbiamo fatto richiesta di ammissione e che siano state presentate da almeno due soci.
 - Abbiamo completato o stiamo completando un training in psicoterapia sistemica presso una scuola riconosciuta dall'Associazione.
 - Abbiamo ricevuto il parere favorevole da parte dell'Assemblea generale.
3. Sono soci straordinari tutte le persone che:
- Abbiamo fatto richiesta di ammissione e che siano state presentate da almeno due soci.
 - Operano quali ricercatori o professionisti nei campi affini, purché valutati importanti per gli scopi dell'Associazione.
 - Abbiamo ricevuto il parere favorevole da parte dell'Assemblea generale.
4. Sono soci onorari tutte le persone che:
- Abbiamo dato contributi di tipo teorico e/o clinico di particolare valore scientifico o in virtù di servizi resi all'Associazione.
 - Abbiamo ricevuto il parere favorevole da parte dell'Assemblea generale.

V. Patrimonio e quote sociali

Art. 14

L'Assemblea generale fissa annualmente e su proposta del Comitato l'entità delle quote sociali.

1. La quota sociale annua è calcolata in base all'anno civile.
2. I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, pena la decadenza della posizione associativa dopo il secondo anno consecutivo trascorso senza versamento della quota sociale.
3. Le entrate dell'Associazione sono così alimentate:
 - dalle quote sociali.
 - da contributi, lasciti e donazioni di Enti e persone fisiche.
 - da altre fonti di finanziamento, le cui modalità di reperimento siano deliberate dal Comitato.
4. Tutte le entrate dell'Associazione devono esclusivamente servire al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione.

VI. Responsabilità

Art. 15

Il patrimonio dell'Associazione è garante degli impegni della stessa. È da escludere una responsabilità individuale dei singoli soci.

VII. **Modifiche statutarie**

Art. 16

Una modifica degli Statuti richiede l'approvazione di 2/3 dei soci ordinari presenti all'Assemblea generale.

VIII. **Scioglimento**

Art. 17

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione richiede il consenso di 2/3 dei soci ordinari presenti all'Assemblea generale. In merito all'utilizzazione del patrimonio decide l'Assemblea generale su proposta del Comitato.

IX. **Disposizioni transitorie**

Art. 18

Durante il primo periodo di esercizio che va fino al 31.12.1991, è il Comitato che stabilisce tutte le norme transitorie. Il Comitato stabilisce, tra l'altro, le disposizioni transitorie per l'accettazione dei soci nell'Associazione e per la costituzione delle eventuali commissioni.

X. **Disposizioni finali**

Art. 19

Per tutto quello non contemplato dal presente Statuto, fanno stato gli articoli 63 e ss. del Codice Civile Svizzero. I presenti Statuti entrano in vigore il giorno dell'Assemblea costitutiva. I presenti Statuti sono stati approvati all'unanimità durante l'Assemblea costitutiva della "Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica" il 22 maggio 1990, tenutasi a Bellinzona.